



**IPOTESI CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE INTEGRATIVO 2014 PER IL
PERSONALE DIRIGENTE**

sottoscritto il _____ in Roma

In data _____ le delegazioni sottoscrivono la seguente ipotesi di CCNI 2014 per il personale dirigente:

PER L'INPS

Il Direttore Generale

Il Direttore Centrale Risorse Umane

Il Direttore Centrale Organizzazione

Il Direttore Centrale Pianificazione
e Controllo di gestione

Il Direttore Centrale Studi e ricerche

Il Direttore Centrale Formazione

Il Direttore Regionale per la Calabria

Il Direttore dell'incarico "Coordinamento
integrato per l'analisi ed il monitoraggio
della soddisfazione dell'utenza finalizzato
alla riduzione del rischio reputazionale"

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

CGIL/FP

CISL/FP

UIL/PA

FIALP CISAL

ANMI FEMEPA

ANMI ASSOMED SIVEMP FPM

FLEPAR

FP CIDA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Campo di applicazione

1. Il presente Contratto collettivo nazionale integrativo si applica a tutto il personale dirigente di seconda fascia dell'Istituto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, di cui al CCNL per il personale dirigente dell'Area VI quadriennio normativo 2006-2009 sottoscritto il 21 luglio 2010, di seguito denominato CCNL 21/07/2010.

TITOLO II FONDO PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI DI II FASCIA

Articolo 2 Fondo per il trattamento accessorio dei Dirigenti di II fascia

1. Il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato è costituito ai sensi dell'art. 21, del CCNL dell'area VI della dirigenza, quadriennio normativo 2006/2009 e biennio economico 2006/2007, e dell'art. 7 del CCNL dell'Area VI della dirigenza, biennio economico 2008/2009, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 67, commi 3 e 5 della L. 133/2008 e nell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, **nonché nell'art.1, comma 456 della legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).**
2. Le risorse finanziarie destinate alla contrattazione integrativa per il personale dirigente di seconda fascia dell'INPS ammontano ad euro **54.123.166,12** .

Articolo 3

Incentivo alla mobilità territoriale dei dirigenti

1. Ai sensi dell'art. 74 del CCNL 1/8/2006, un importo non eccedente il 5% delle risorse finalizzate all'erogazione della retribuzione di risultato è destinato alla costituzione di un apposito fondo per il finanziamento della mobilità territoriale dei dirigenti.
2. L'incentivo alla mobilità territoriale dei dirigenti spetta esclusivamente in caso di trasferimento d'ufficio o a seguito di interpello in diversa provincia, nella quale l'interessato non risulti già residente alla data del provvedimento di trasferimento ed a condizione che il dirigente prenda effettivo servizio nella sede di nuova destinazione e limitatamente alla permanenza nella sede stessa.
3. L'incentivo è prorogabile in caso di rinnovo dell'incarico stesso o di attribuzione di diverso incarico nella stessa località, per un periodo di tre anni.
4. L'incentivo alla mobilità territoriale dei dirigenti viene corrisposto per la durata di tre anni nelle seguenti misure fisse annue:
 - a. € 3.300,00 per distanze superiori ai Km.401 (solo andata);
 - b. € 2.000,00 per distanze superiori comprese tra Km.201 e Km.400 (solo andata);
 - c. € 1.000,00 per distanze inferiori a Km.200 (solo andata).
5. Nell'ipotesi in cui alla fine dell'anno solare vengano erogate somme inferiori rispetto al limite di cui al comma 1, le risorse non utilizzate sono ripartite secondo le seguenti modalità:
 - a. Coefficiente 140 per gli spostamenti di cui alla lettera a) del comma precedente;
 - b. Coefficiente 120 per gli spostamenti di cui alla lettera b) del comma precedente;
 - c. Coefficiente 100 per gli spostamenti di cui alla lettera c) del comma precedente.

6. L'incentivo alla mobilità territoriale dei dirigenti non può comunque superare l'ammontare complessivo di € 30.000,00 annui e spettano in proporzione al periodo di effettivo servizio prestato presso la sede di trasferimento.
7. Le risorse non utilizzate alla fine dell'anno solare sono destinate a finanziare la retribuzione di risultato dell'anno di riferimento.

Articolo 4

Sostituzione del Dirigente – Incarico *ad interim*

1. In caso di affidamento *ad interim* degli incarichi di direzione di sedi regionali di 2° livello, sedi metropolitane, sedi provinciali e filiali di coordinamento è erogato un importo da calcolarsi, nell'ambito della retribuzione di risultato, sulla retribuzione di posizione del dirigente sostituito. Detto trattamento economico è erogato nelle seguenti misure percentuali:
 - a. 25% per la reggenza di Aree metropolitane e Direzioni Regionali di 2° livello;
 - b. 20% per la reggenza di Direzioni provinciali e Filiali di coordinamento.
2. In caso di sostituzione del dirigente titolare dell'incarico, assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata della sostituzione al dirigente compete un importo da calcolarsi, nell'ambito della retribuzione di risultato, sulla retribuzione di posizione del dirigente sostituito, nella misura percentuale del 15%.

Articolo 5

Retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia

1. In applicazione dell'art. 24 del CCNL 21/07/2010, la retribuzione di risultato è attribuita in relazione al diverso grado di raggiungimento degli obiettivi **(70%)** e al livello di capacità manageriale dimostrata **(30%)**, **sulla base degli esiti derivanti dalle procedure di valutazione e misurazione della performance già in uso nell'Ente**, tenuto conto dello specifico ruolo svolto da ciascun dirigente nell'assetto organizzativo dell'Istituto.

2. Ai fini del calcolo della retribuzione di risultato spettante a ciascun dirigente, gli esiti derivanti dalle suddette procedure di valutazione sono ponderati con i sottoelencati coefficienti graduati in relazione alle funzioni svolte:

200	Direzioni Regionali Basilicata, Molise, Umbria, Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta Direzione Aree metropolitane di Torino, Milano, Roma e Napoli
160(*)	Dirigenti responsabili degli Uffici di supporto agli Organi Dirigente responsabile della Struttura tecnica permanente di supporto all'OIV Dirigente responsabile dell'Ufficio di Segreteria del Magistrato delegato al controllo Direttori delle Direzioni provinciali di complessità 1 Direttori di Progetto di valenza nazionale Direttori di funzioni specifiche ex art. 16 Regolamento Organizzazione Dirigenti vicari di Direzioni Centrali Dirigenti vicari delle Direzioni regionali di complessità A
150	Titolari di incarico di vice direzione di Direzioni centrali
140	Dirigenti di Area delle Direzioni regionali di complessità A e B Dirigenti vicari delle Sedi metropolitane Direttori delle filiali di coordinamento delle Sedi metropolitane Direttori delle Direzioni provinciali di complessità 2 e 3 Dirigenti di Area di Direzione Generale
120	Dirigenti delle Aree manageriali delle Sedi metropolitane Dirigenti delle Direzioni regionali di complessità C Dirigenti delle Direzioni provinciali di complessità 1
100	Dirigenti delle Direzioni provinciali di complessità 2 e 3 Dirigenti in posizione di staff presso le strutture centrali e territoriali

(*) Viene confermato, il coefficiente 160 per i Direttori delle Sedi di Venezia, Bergamo, Cagliari, Padova, Vicenza, Treviso, Varese e Modena.

3. **Ai fini del monitoraggio sul grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati**, trimestralmente saranno effettuate delle rilevazioni intermedie. Il 60% del budget destinato alla retribuzione di risultato, comunque nei limiti delle risorse certe e stabili, sarà utilizzato per la corresponsione di anticipazioni trimestrali da erogare sulla base delle risultanze delle suddette rilevazioni intermedie. Tali anticipazioni trimestrali saranno corrisposte nei mesi di maggio (20% del budget annuale), agosto (20%), e novembre (20%) e saranno ponderati sulla base dei **coefficienti previsti al comma 2 del presente articolo**.
4. Nel mese di aprile dell'anno successivo, **tenendo conto dei risultati definitivi scaturiti dal suddetto sistema di valutazione**, sarà corrisposto il saldo.
5. Nell'ambito delle risorse destinate all'erogazione della retribuzione di risultato, è stanziato un budget di € ~~3.309.587,25~~ **3.317.809,75** per i risultati conseguiti dai dirigenti nella realizzazione di specifici progetti speciali **stabiliti dall'Ente**.
6. **Sulla base delle risultanze scaturite** dal monitoraggio intermedio effettuato nel mese di ottobre sui risultati relativi a detti progetti speciali, nel mese di novembre sarà erogato un compenso. Sulla base dei risultati definitivi dell'anno, il saldo sarà erogato nel mese di aprile dell'anno successivo.
7. Le somme destinate alla retribuzione di risultato devono essere integralmente utilizzate nell'anno di riferimento; ove ciò non fosse possibile tali risorse non spese saranno destinate al finanziamento della retribuzione di risultato dell'anno successivo.
8. Eventuali resti delle somme destinate alla retribuzione di posizione ed all'incentivo alla mobilità territoriale saranno utilizzate nell'anno di riferimento ad incremento del budget destinato a retribuzione di risultato.
9. ~~Considerata l'attribuzione di parte della retribuzione di risultato sulla base di tre classi di merito e viste le innovazioni normative introdotte dall'articolo 6, comma 1 del d.lgs. 141/2011, il punteggio della scheda di~~

~~valutazione individuale, relativo alla qualità della prestazione individuale ed espresso in trentesimi, sarà utilizzato per l'erogazione dei premi di cui all'articolo 16, comma 5 del decreto legge 98/2011, convertito con modificazioni con legge 111/2011, secondo modalità che verranno disciplinate in apposita sessione negoziale. L'erogazione di tali premi verrà effettuata a consuntivo, nel mese di aprile successivo all'anno di riferimento e comunque non prima dell'avvenuta certificazione del presente CCNI e delle risorse aggiuntive in argomento.~~

Articolo 6

Incarichi aggiuntivi

1. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti di seconda fascia ai sensi dell'articolo 61, primo comma, del CCNL 1/8/2006 la retribuzione di risultato corrisposta viene incrementata di una misura percentuale pari al 60% dei compensi relativi all'incarico espletato, detratti gli oneri a carico dell'Istituto.
2. I compensi conferiti per l'espletamento degli incarichi aggiuntivi di cui al comma 1, al netto degli oneri riflessi, confluiscono nel fondo di posizione e di risultato, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 59, comma 3, lettera a) del CCNL 1/8/2006.

Articolo 7

Clausola di salvaguardia

1. Nelle more della completa integrazione dei soppressi Inpdap ed Enpals in applicazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 24 dicembre 2011, n. 214, ai dirigenti provenienti dai suddetti Enti soppressi sono confermati gli istituti contrattuali afferenti i trattamenti economici complessivamente in godimento, come disciplinati dagli artt. 12, 17, 18, 20 e 21 dell'Ipotesi di CCNI 2012 per il personale dirigente, fino al conferimento di un incarico dirigenziale, anche sperimentale, presso una struttura INPS.

Articolo 8
Disposizioni finali

1. ~~Le disposizioni del presente CCNI troveranno applicazione dalla data di definitiva sottoscrizione, ove non stabilito diversamente nelle singole disposizioni contrattuali.~~